



Avviso Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a voucher per l'adeguamento delle competenze

FAQ

(11/10/2021)

BENEFICIARI (Azienda, datori di lavoro)		
n	DOMANDA	RISPOSTA
1	Quali sono le caratteristiche dei beneficiari?	I beneficiari sono i datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie: • le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza; • gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); • le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche; • i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata; • le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.
2.	Quali aziende sono escluse dall'Avviso?	Sono escluse: • le pubbliche amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recati dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.1; • i soggetti iscritti all'Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro; • le società, gli enti e singoli professionisti che, a qualsiasi titolo, prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell'attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del presente Avviso. Sono altresì esclusi i datori di lavoro che svolgono attività primaria di cui ai seguenti codici ATECO: 96.04.1 - 96.04.10; 92.00.01 - 92.00.02 - 92.00.09; 47.78.94.
3	Quali altre condizioni devono garantire i soggetti richiedenti?	I soggetti richiedenti devono assicurare di: • non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; • essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale; • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;

		• essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n. 68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili; • essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).
4	In quali altri casi non spetta l’incentivo all’azienda?	Non spetta l’incentivo nei seguenti casi, previsti dal D. lgs. n. 150/2015: • se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lettera a); • se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b); • se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c); • se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d).
5	Per quanto riguarda la richiesta di contributo, rientrano nella categoria degli “esclusi” anche gli enti che risultano iscritti all’albo regionale degli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale – SEZIONE B?	SI. Sono esclusi anche gli operatori accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale – SEZIONE A e B.
6	E’ contemplata la possibilità di cumulo con gli esoneri contributivi previsti dalla normativa nazionale vigente con particolare riferimento all’esonero triennale previsto dalla Legge di bilancio 2018 e all’incentivo per l’assunzione di donne o di over 50 previsto dalla L. 92/2012?	SI. Nel caso in specie si conferma la possibilità di cumulo.
7	Un’azienda in situazione di crisi può richiedere il contributo?	L’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.
8	Le aziende che hanno proceduto con alcuni licenziamenti per giustificato motivo oggettivo possono presentare domanda di contributo?	I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non rientrano tra i criteri di esclusione per la partecipazione al bando. Si segnala, tuttavia, che come specificato al paragrafo D.1 dell’Avviso, l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, come previsto dall’art. 31, comma 1, del D.lgs n. 150/2015.

9	È contemplata la possibilità di cumulo con l'esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione, previsto dall'articolo 41, commi da 5 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73?	Sì, l'agevolazione prevista dal bando "Formare per assumere" è cumulabile con quella prevista dalla misura nazionale in oggetto, non riguardando gli stessi costi ammissibili.
10	L'incentivo è compatibile con il Fondo nuove competenze?	No l'incentivo non è compatibile con il Fondo nuove competenze

DESTINATARI (Lavoratori assunti)		
n	DOMANDA	RISPOSTA
1	Le persone che vengono assunte devono risultare prive di impiego almeno nei 30 giorni prima dell'assunzione: tale requisito deve essere anche accompagnato dall'iscrizione al Centro per l'impiego?	L'Avviso non prevede come requisito l'iscrizione al Centro per l'impiego.
2	La condizione "prive di impiego da almeno 30 gg" è verificata attraverso lo stato occupazionale con sottoscrizione DID o può essere sufficiente produrre una autocertificazione?	La condizione "Lavoratori che prima dell'assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni" richiesta dall'Avviso viene confermata nel caso in cui sul sistema delle COB non risulti attiva, da almeno 30 giorni prima dell'assunzione, nessuna Comunicazione Obbligatoria di Avvio Rapporto di tipo subordinato o parasubordinato intestata alla persona interessata. Al momento della presentazione della domanda di contributo il sistema informativo effettua in automatico le relative verifiche. L'azienda deve acquisire un'autodichiarazione del destinatario che risulta priva di impiego
3	Un'impresa con sede legale in Lombardia ma unità operative in altre regioni può accedere all'incentivo?	Come indicato nell'Avviso, possono accedere al contributo i datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia e il destinatario deve essere assunto in una sede operativa lombarda.
4	I tirocinanti che hanno un percorso attivo presso l'azienda, o che l'hanno concluso prima dell'assunzione rientrano nella categoria "persone prive impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni"?	Il tirocinio extracurricolare, non essendo un rapporto di lavoro, non può essere considerato un "impiego". In assenza di rapporti di lavoro di tipo subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni, il tirocinante mantiene la condizione di "persona priva di impiego" come richiesto dall'Avviso.
5	Quali sono le tipologie di contratto ammesse al contributo?	Sono ammessi i contratti di lavoro avviati a partire dall'8 luglio 2021 che abbiano le seguenti caratteristiche: • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato; • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
6	Quali tipologie di contratto sono esclusi?	Sono esclusi i contratti di somministrazione e tutte le altre seguenti forme contrattuali: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
7	Ai fini del riconoscimento del contributo, sono ammissibili il contratto a chiamata o i voucher?	Il contratto a chiamata (lavoro intermittente) e i voucher (lavoro accessorio) non sono contratti ammissibili ai fini del contributo.
8	Il lavoratore assunto deve essere residente o domiciliato in Regione Lombardia?	No. Fatti salvi gli altri requisiti previsti dall'avviso le disposizioni della misura regionale non prevedono che il lavoratore assunto abbia la residenza o il domicilio in Regione Lombardia
9	Al momento della presentazione della domanda di contributo, il lavoratore deve essere già stato assunto ed aver concluso il percorso formativo?	Per l'inoltro della domanda di contributo devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 1 – che la persona sia già stata assunta (si ricorda che sono validi i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'8 luglio 2021). 2 – che nella domanda di contributo sia prevista la formazione, ad eccezione dei contratti di apprendistato per cui la formazione è facoltativa. La formazione può essere erogata prima o dopo l'assunzione purché

		avviata a partire dal 8 luglio. Nel caso di percorsi registrati nel sistema informativo Gefo è sufficiente inserire l'id corso (che deve essere almeno nello stato "presentato").
10	Il destinatario può aver avuto in precedenza rapporti di lavoro con la medesima azienda (escludendo gli ultimi 30 giorni nei quali era privo di qualunque contratto)?	I precedenti rapporti con l'azienda che intende assumere la persona non sono rilevanti tranne nel caso in cui in precedenza il lavoratore sia stato licenziato dall'azienda richiedente. In quel caso l'incentivo non spetta.
11	Come può verificare l'azienda se il lavoratore nei 180 gg precedenti l'assunzione ha concluso una misura regionale di politica attiva?	Ai fini della compilazione della domanda di contributo l'azienda deve acquisire le relative informazioni dal destinatario attraverso un'autodichiarazione. Il possesso di tale requisito, dichiarato dall'azienda al momento della presentazione on line della domanda di contributo, viene verificato in automatico dal sistema attraverso la banca dati regionale. In assenza dei requisiti previsti dall'Avviso il sistema informativo non consente l'invio della domanda.
12	In riferimento all'età dei lavoratori, c'è un'età minima o massima per poter accedere al contributo (es. lavoratori under 30)?	Fatti salvi gli altri requisiti previsti dall'Avviso la misura regionale non prevede un età minima o massima del lavoratore
13	E' possibile richiedere l'incentivo per un destinatario che sta lavorando con un contratto di prestazione occasionale (che rientra nel lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.) con ritenuta d'acconto presso la stessa azienda che richiederà l'incentivo?	Sì è possibile richiedere l'incentivo sia nel caso che il lavoratore stia lavorando o che abbia cessato tale tipologia di contratto di lavoro presso la stessa o altra azienda Il destinatario mantiene pertanto il requisito "Lavoratori che prima dell'assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni". Tale tipologia di contratto non viene conteggiato, pertanto, come rapporto di lavoro nell'ambito dei 30 giorni soprarichiamati
14	Il destinatario ha cessato un contratto di lavoro intermittente (a chiamata / job and call). L'Azienda può richiedere l'incentivo occupazionale?	L'avviso prevede quali destinatari: "Lavoratori che prima dell'assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni." Il contratto intermittente rientra nella tipologia dei contratti di lavoro subordinati Pertanto se sono trascorsi 30 giorni dalla data fine dal contratto di lavoro intermittente, l'azienda può presentare domanda fatti salvi gli altri requisiti previsti dal bando.
15	Se il destinatario che ha tutte le caratteristiche previste dall'Avvio ha la partita IVA, l'azienda può richiedere l'agevolazione?	E' irrilevante ai fini dell'inoltro della domanda di agevolazione che la persona abbia attivo o cessato la Partita IVA
16	Se il destinatario che ha tutte le caratteristiche previste dall'Avvio ha il reddito di cittadinanza, l'azienda può richiedere l'agevolazione?	E' irrilevante ai fini dell'inoltro della domanda di agevolazione che la persona abbia avuto o ha il reddito di cittadinanza

INCENTIVO		
n	DOMANDA	RISPOSTA
1	Quali sono le condizioni per il riconoscimento dell'incentivo?	L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall'attestato di partecipazione), se del caso, ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa , fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo.
2	Sono ammesse le proroghe e le trasformazioni?	Sono ammessi al contributo i contratti sottoscritti a partire dal 8 luglio 2021 che abbiano le seguenti caratteristiche: • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell'Avviso; • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). L'avviso prevede, altresì, che le proroghe e le trasformazioni concorrano a soddisfare il requisito della durata minima dei 12 mesi. Ai fini dell'ammissibilità dell'incentivo è necessario che l'azienda presenti la domanda di contributo al momento in cui, attraverso la proroga o la trasformazione, sia raggiunto il requisito di minimo 12 mesi. A seguito di tale proroga/trasformazione l'azienda può presentare domanda di contributo indicando a sistema, come richiesto dalla procedura on line, il relativo codice della Comunicazione Obbligatoria. In particolare si dovrà inserire nel sistema informativo la comunicazione di Proroga e/o di trasformazione
3	È possibile accedere al contributo per un contratto a tempo determinato di 9 mesi poi prorogato per un periodo di 3 mesi?	Ai fini dell'ammissibilità dell'incentivo è necessario prendere in considerazione sia la data inizio del contratto da cui origina la proroga che il contratto di proroga stesso con il quale si raggiungono i 12 mesi. Infatti sono ammessi all'incentivo contratti sottoscritti a partire dal 8 luglio 2021 che abbiano le seguenti caratteristiche: • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell'Avviso; • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). Di seguito degli esempi esplicativi: • contratto a tempo determinato, data inizio 06.09.21 data fine 30.06.22, prorogato il 23.09.21 fino al 07.09.22. L'azienda a partire dal 23.09.21 potrà accedere al contributo inserendo gli estremi della cob di proroga; • contratto a tempo determinato, data inizio 06.07.21 data fine 30.06.22, prorogato il 23.09.21 fino al 07.07.22. L'azienda non potrà accedere al contributo poiché il contratto originale ha una data inizio precedente all'08.07.21 come previsto dall'avviso.
4	È possibile accedere al contributo per un contratto a tempo parziale di 12 mesi stipulato dopo l'8/7/2021 per un monte ore settimanale di 12h poi aumentato a 20h settimanali?	No, i requisiti del contratto, anche in relazione alle ore minime previste per il contratto a tempo parziale, per l'accesso al contributo devono essere presenti al momento della richiesta dello stesso.
5	Come si calcola l'importo dell'incentivo occupazionale?	L'importo dell'incentivo occupazionale non cambia a seconda della tipologia contrattuale ma soltanto a seconda di genere, età, numero di dipendenti del datore di lavoro e tipologia di orario (parziale o full time).

		Ad es. per l'assunzione di una lavoratrice di 53 anni a tempo parziale (20 ore), al datore di lavoro può essere concesso un incentivo di: - € 3.000 ($€ 6.000/40 \times 20$), se ha almeno 50 dipendenti; - € 4.000 ($€ 6.000/40 \times 20 + € 1.000$), se ha meno di 50 dipendenti. Il soggetto richiedente può trasmettere, trascorsi 12 mesi dall'assunzione ed entro 15 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, la domanda di liquidazione dell'incentivo, sottoscritta mediante apposizione della firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario dell'agevolazione o suo delegato, allegando: • buste paga della persona assunta per le 12 mensilità o per il numero di mensilità erogate in caso di cessazione anticipata per motivazione non addebitabile al datore di lavoro; • documentazione attestante l'effettivo e definitivo versamento al lavoratore di tutte le mensilità (bonifici bancari con codice definitivo di avvenuta esecuzione con evidenza della data e dettaglio dell'esito o estratto conto con evidenza del pagamento al destinatario); • eventuale documentazione comprovante casi di dimissioni, licenziamento o recesso per giusta causa non addebitabile al datore di lavoro (es. lettera di dimissioni sottoscritta dall'impresa e dal lavoratore, etc.); • eventuale Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda, nel caso in cui non sia il Legale rappresentante del soggetto richiedente a presentarla, secondo lo schema di cui all'Allegato 4 dell'Avviso. L'incentivo occupazionale dovuto in base al calcolo sopra illustrato verrà riparametrato nel caso in cui: • l'ammontare dell'incentivo sia superiore alla somma degli importi relativi alle buste paga; • vi sia stata una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro. In tal caso l'agevolazione sarà riconosciuta per le mensilità effettivamente erogate fermo restando la riparametrazione del punto precedente.
6	Quante domande l'azienda può inoltrare per la richiesta dell'agevolazione?	Non è previsto un limite massimo di domande che l'azienda può inviare. Ogni azienda può inoltrare una domanda per un destinatario nei limiti del regime di aiuto scelto.
7	E' possibile inoltrare prima la domanda di incentivo occupazionale e dopo quella di voucher per la formazione e/o per i servizi di selezione del personale? Oppure inoltrare prima la domanda di voucher e poi quella relativa all'incentivo occupazionale?	No. La domanda è unica e deve prevedere obbligatoriamente oltre l'assunzione del destinatario la previsione di un percorso formativo (ad esclusione dei contratti di apprendistato la cui formazione è facoltativa) e in via opzionale anche il voucher per la selezione del personale.
8	È possibile accedere al contributo per un contratto a tempo determinato di 6 mesi poi trasformato a tempo indeterminato?	L'avviso prevede, l'ammissibilità di trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell'Avviso. Di seguito un esempio esplicativo: contratto a tempo determinato, sottoscritto successivamente all'08.07.21, per un periodo di 6 mesi trasformato in contratto a tempo indeterminato il 09.01.22. L'azienda a partire dal 10.01.22 potrà accedere al contributo inserendo gli estremi della CO di trasformazione.

9	Qualora il contratto di assunzione con le caratteristiche previste dall'avviso sia stato successivamente rettificato è possibile richiedere l'incentivo?	Sì a condizione che il contratto rettificato contenga i requisiti previsti dall'avviso. L'azienda dovrà aver cura di inserire nel sistema informativo gli estremi della CO di rettifica
---	--	---

VOUCHER FORMATIVO		
n	DOMANDA	RISPOSTA
1	Quali sono i percorsi formativi ammessi al contributo?	Per tutte le tipologie di corsi ammissibili: vd. Allegato E.1 dell'Avviso. I corsi possono essere quelli registrati nel sistema informativo GEFO rientranti nella specifica offerta formativa o possono riguardare patentini e particolari certificazioni. In quest'ultimo caso (Cfr. percorsi formativi di cui all'Allegato 1A) il percorso formativo non deve essere registrato in GEFO.
2	Come si articola l'offerta formativa ABILITANTE presente in GEFO?	La formazione ABILITANTE è stata divisa in blocchi omogenei 1° BLOCCO - corsi abilitanti settore commercio 2° BLOCCO - fitosanitari e IAA 3° BLOCCO - FER e impianti termici 4° BLOCCO - Meccatronici, gommisti carrozzieri tintolavandieri manutentore del verde buttafuori 5° BLOCCO - Assistente studio odontoiatrico 6° BLOCCO - OSS e RIQUALIFICA La formazione REGOLAMENTATA è stata divisa in due blocchi 1' BLOCCO - forestali, operatori funebri, gestori rifugi, panificazione 2' BLOCCO - ASA
3	L'azienda può chiedere il contributo per qualsiasi tipologia di formazione e qualsiasi tematica (es. specialistica, linguistica, soft skills...)?	L'Avviso ha come obiettivo superare il <i>mismatch</i> tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali. Quindi, i contenuti del corso devono rispondere alle esigenze emerse dopo l'analisi del fabbisogno formativo effettuato dall'azienda.
4	La formazione può essere erogata in modalità FAD o mista (in parte in Fad e in parte in presenza)	Si quella in Fad unicamente in modalità SINCRONA.
5	Se un dipendente svolge le 40 ore di formazione e successivamente si dimette, il contributo di 3.000 euro per la formazione viene riconosciuto nella sua totalità o viene riparametrato?	Il contributo per la formazione, che ammonta a max. euro 3.000 a copertura del costo effettivo del corso, è riconosciuto al completamento del percorso formativo, anche in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.
6	Qualora i servizi di formazione o quelli di selezione del personale siano stati erogati a più persone, all'azienda verrà rimborsato - per ciascun destinatario beneficiario della misura -il massimale del voucher previsto dall'avviso?	<u>Qualora i servizi siano stati fruiti da più destinatari</u> la fattura - sia quella relativa ai servizi per la formazione, sia quella relativa ai servizi di ricerca e selezione - dovrà riportare il costo totale dei servizi per il datore di lavoro e i nominativi e codici fiscali di tutti i partecipanti alle attività relativi allo stesso datore di lavoro. Sarà cura del beneficiario allegare la fattura per ogni singola richiesta di liquidazione relativa al destinatario/CF presente in fattura. <u>Regione Lombardia rimborserà la spesa corrispondente alla quota pro-capite ricavabile dalla fattura</u> , fino ai massimali previsti dall'Avviso (€ 3.000 per la formazione, € 500 per i servizi di ricerca e selezione). Richieste di liquidazione relative a destinatari i cui riferimenti non sono previsti in fattura non saranno riconosciute (Confronta anche faq successiva cui sono riportati degli esempi)
7	È possibile far fruire le stesse attività relative ai servizi di ricerca e selezione e/o relative ai servizi per la formazione a	È possibile far fruire a più lavoratori le stesse attività relative ai servizi di ricerca e selezione e ai servizi per la formazione. La modalità di rendicontazione del costo di servizi fruiti da più destinatari è indicata al par. C.4 dell'Avviso.

più lavoratori della stessa azienda, o più lavoratori di aziende diverse?	In particolare, in fase di presentazione della domanda di liquidazione unica per il voucher per la formazione e per il voucher per i servizi di ricerca e selezione, ciascun datore di lavoro è tenuto a inserire, nel sistema informativo: • il costo totale dei servizi pagati, distinti per tipologia di voucher, e il numero totale di partecipanti alle attività per tipologia di voucher, compresi eventuali partecipanti non destinatari della misura “Formare per assumere”. • la fattura/altro documento contabile - sia quella relativa ai servizi per la formazione, sia quella relativa ai servizi di ricerca e selezione - emessa dall’operatore incaricato dei servizi, che dovrà riportare il costo totale dei servizi per ciascun datore di lavoro e i nominativi e codici fiscali di tutti i partecipanti alle attività relativi allo stesso datore di lavoro, oltre che riportare tassativamente la seguente dicitura: “Spesa sostenuta a valere sull’Avviso pubblico Formare per assumere”, l’indicazione della tipologia di servizi forniti, delle date di inizio e fine di erogazione, del titolo del corso. Sarà cura del beneficiario allegare la fattura per ogni singola richiesta di liquidazione relativa al destinatario/CF presente in fattura. Regione Lombardia rimborserà la spesa corrispondente alla quota pro-capite ricavabile dalla fattura, fino ai massimali previsti dall’Avviso (€ 3.000 per la formazione, € 500 per i servizi di ricerca e selezione). Richieste di liquidazione relative a destinatari i cui riferimenti non sono previsti in fattura non saranno riconosciute. Di seguito si presentano degli esempi: ES.1 corso di formazione di costo totale pari a € 10.000 con 10 partecipanti, tutti dipendenti del datore di lavoro “Rossi”, di cui soltanto 5 destinatari della misura “Formare per assumere”. In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a: • indicare, nel sistema informativo, il costo di € 10.000 e un numero di partecipanti pari a 10; • in richiesta di liquidazione allegare: ○ una fattura/altro documento contabile emessa dall’operatore che ha erogato il percorso formativo, che riporterà: ▪ il costo totale del percorso (€ 10.000) ▪ la dicitura: “Spesa sostenuta a valere sull’Avviso pubblico Formare per assumere”, l’indicazione della tipologia di servizi forniti, delle date di inizio e fine di erogazione, del titolo del corso ed i CF di tutti i frequentanti il corso (nel caso in specie 10 CF); ○ la quietanza di pagamento; • soltanto per il voucher per la formazione l’attestato di partecipazione. In tal caso la spesa pro capite riconoscibile sarà pari a € 1.000,0. Sarà cura del beneficiario allegare la fattura per ogni singola richiesta di liquidazione relativa al destinatario/CF presente in fattura, nel caso specifico 5 richieste di liquidazione, 1 per ogni destinatario della misura.
--	--

		ES.2 corso di formazione di costo totale pari a € 10.000 con 10 partecipanti, 5 dipendenti del datore di lavoro “Rossi” destinatari della misura “Formare per assumere”, 5 dipendenti del datore di lavoro “Verdi” destinatari della misura “Formare per assumere”. In questo caso l’operatore che ha erogato il corso emetterà una fattura per ciascuna azienda (con un importo differente) con le caratteristiche di cui sopra. In questo caso, il singolo datore di lavoro, (Rossi o Verdi), è tenuto a: • indicare, nel sistema informativo, il costo della fattura emessa dall’operatore (es € 5.000) e un numero di partecipanti pari a 5; • in richiesta di liquidazione allegare: ○ una fattura/altro documento contabile emessa dall’operatore che ha erogato il percorso formativo, che riporterà: ▪ il costo del percorso (€ 5.000) ▪ la dicitura: “Spesa sostenuta a valere sull’Avviso pubblico Formare per assumere”, l’indicazione della tipologia di servizi forniti, delle date di inizio e fine di erogazione, del titolo del corso ed i CF di tutti i frequentanti il corso (nel caso in specie 5 CF); ○ la quietanza di pagamento; • soltanto per il voucher per la formazione l’attestato di partecipazione. In tal caso la spesa pro capite riconoscibile sarà pari a € 1.000,0. Lo stesso calcolo verrà eseguito qualora sia previsto il voucher per la selezione del personale.
8	Nel caso di gruppi con partecipanti appartenenti a più aziende va generato in GEFO un ID per ogni azienda richiedente oppure uno solo per più aziende?	L’Avviso prevede che per ciascuna azienda venga associato solo un ID corso (nel caso di un corso che deve essere registrato in Gefo). A tale corso possono partecipare “n” destinatari che possono essere assunti anche da “n” aziende diverse. Al momento della richiesta di contributo l’azienda richiedente dovrà inserire in Bandi on line l’ID del corso in specie.
9	La frequenza minima al corso, per rilasciare l’attestato di partecipazione, è fissata al 75 %?	A tal fine si ritengono applicabili i criteri già stabiliti nell’ambito dell’Avviso Formazione Continua che individua come frequenza minima il 75%.
10	L’ente accreditato alla formazione può avvalersi di risorse professionali esterne per l’attività di docenza?	La modalità utilizzata dall’ente accreditato alla formazione per il reclutamento di risorse professionali incaricate dell’attività di docenza non è rilevante ai fini dell’ammissibilità. E’ però condizione indispensabile che la fattura sui costi del corso erogato venga rilasciata dall’ente accreditato alla formazione scelto dall’azienda.
11	Per l’erogazione della formazione, relativa ad una delle specifiche offerte formative presenti su GEFO, è possibile prevedere l’utilizzo di sedi occasionali?	È possibile erogare la formazione presso le c.d. “sedi occasionali”. In questo caso, ai fini autorizzativi, l’operatore accreditato dovrà seguire la procedura prevista da Regione Lombardia, presente sul sistema GEFO, nell’ambito delle disposizioni regionali sull’accreditamento.
12	Entro che termine dalla presentazione della domanda di contributo è necessario avviare e completare la formazione?	La formazione può essere avviata prima o dopo l’assunzione e comunque a partire dall’08.07.21. Pertanto non è previsto un termine entro il quale, dall’approvazione di richiesta di voucher, deve essere avviato il corso di formazione. Valgono unicamente i termini previsti dall’avviso per la richiesta di liquidazione dell’incentivo. In particolare una volta concessa l’agevolazione da parte di Regione, il soggetto richiedente può presentare, dopo il completamento del percorso formativo , la domanda di liquidazione del voucher per la formazione e

		del voucher per i servizi di ricerca e selezione, se del caso. Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, entro 15 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, una domanda di liquidazione unica per il voucher per i servizi di ricerca e selezione e per il voucher per la formazione, allegando la documentazione richiesta dall'Avviso. Considerato quanto sopra esposto, per facilitare la programmazione ed erogazione del corso, si potranno programmare percorsi formativi le cui date inizio e data fine previste potranno far riferimento all'intera durata dell'avviso
13	Il voucher può essere richiesto anche prima della conclusione delle ore di formazione oppure è necessario attendere la fine del percorso oppure è solo la liquidazione che deve avvenire alla fine del percorso?	La formazione può essere avviata a partire dal 8 luglio 2021 ed eventualmente prima dell'assunzione ma viene riconosciuta solo a fronte di un contratto di lavoro sottoscritto a partire dal 8 luglio 2021. Una volta concessa l'agevolazione da parte di Regione, il soggetto richiedente può presentare la domanda di liquidazione del voucher per la formazione e del voucher per i servizi di ricerca e selezione, se del caso, a fronte del completamento degli stessi
14	Entro quando l'azienda deve presentare domanda di liquidazione del voucher formazione?	Il soggetto richiedente è tenuto a trasmettere, entro 15 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/09/2023 alle ore 12.00, pena la decadenza dell'agevolazione, attraverso il sistema informativo Bandi Online, una domanda di liquidazione unica per il voucher per i servizi di ricerca e selezione e per il voucher per la formazione allegando la documentazione richiesta (par. C.4)
15	Qual è la durata minima della Formazione?	L'avviso prevede la durata minima di 40 ore unicamente per la programmazione di percorsi di formazione permanente e di specializzazione associati all'offerta n 404 "Formare per assumere – Percorsi professionalizzanti". Per ciascun id corso che verrà programmato nel sistema GEFO in tale offerta formativa deve essere rispettato tale parametro di ore. Per le altre tipologie di percorsi formativi associati alle altre offerte formative n. 405-407-408-409-410-411-412-413-414 cui fanno riferimento agli allegati 1° - 1B – 1C dell'avviso, la durata del corso deve rispettare gli standard dell'ordinamento o normativa specifica a cui i percorsi si riferiscono.
16	E' possibile il finanziamento di più percorsi formativi associati a differenti id corsi programmati nel sistema GEFO?	L'avviso prevede il finanziamento di un unico percorso formativo in qualunque delle categorie previste (vedi sezione Allegati E.1 dell'Avviso). Nel caso in cui il percorso formativo richieda la programmazione e relativa registrazione in GEFO, il sistema Bandi on line nella compilazione della domanda di contributo consente di richiamare unicamente un ID corso . Pertanto non possono essere inseriti sul sistema informativo bandi on line, nella compilazione di domanda di contributo, più ID corsi per la stessa azienda o associati alla stessa persona. Verrà quindi rimborsato unicamente l'ID corso inserito in Bandi on line. In particolare per i percorsi formativi inseriti nell'offerta n. 404 "Formare per assumere – Percorsi professionalizzanti" cui è prevista una durata minima di 40 ore, il percorso non potrà essere suddiviso in più moduli formativi la cui somma arriva a 40 ore ma deve essere programmato un unico percorso formativo con un id specifico che contempli almeno le 40 ore.
17	E' possibile il finanziamento di più percorsi formativi che fanno riferimento all'Allegato 1 A (cui non è previsto l'utilizzo del sistema Gefo?)	No L'avviso prevede il finanziamento di un unico percorso formativo in qualunque delle categorie previste (vedi sezione Allegati E.1 dell'Avviso)
18	I percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini (all. 1.A) devono avere una durata minima di 40 ore?	No. Per quanto riguarda i percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini (all. 1.A) non è prevista una durata minima né l'utilizzo di GEFO. La durata del corso deve rispettare gli standard dell'ordinamento o normativa specifica a cui il percorso si riferisce Al termine del percorso, il

		datore di lavoro dovrà acquisire l'attestato di partecipazione rilasciato dall'ente erogatore utilizzando, in tal caso, il format previsto e la certificazione e/o patentino come esito del percorso formativo
19	Esiste un parametro orario in base a cui richiedere il voucher per la formazione oppure è possibile richiedere tutti i €3.000 a fronte delle 40 ore di formazione? L'ente di formazione deve rendicontare a sua volta a costi reali o a UCS?	No. Il voucher per la formazione è riconosciuto, a seguito dell'assunzione, a copertura del costo effettivamente sostenuto per il percorso formativo, fino a un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, come da valore riportato nella fattura rilasciata all'azienda da parte dell'ente di formazione. Quindi, se il corso erogato ha un costo pari a euro 2.000, l'azienda chiederà il contributo per la copertura del costo pari a euro 2.000. (cfr anche faq n. 7 qualora il corso sia associato a più utenti della stessa azienda).
20	Quali sono le modalità di tenuta dei registri o del calendario attività?	Gli enti formativi possono gestire in autonomia sia il registro formativo che il calendario attività con propri format che devono tenere agli atti. Non è rilevante che il calendario delle attività presente nei corsi registrati in Gefo coincida con quello gestito autonomamente dall'ente.
21	Nell'elenco allegato C.1 è presente la possibilità di erogare un corso di primo soccorso che per normativa dura 12 ore è possibile inserirlo o non arrivando alle 40 ore non è ammissibile?	I PERCORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO indicati nell'All. C.1 devono essere caricati in GEFO nell'offerta 414. Tali percorsi, come indicato nell'avviso, possono avere una durata inferiore a 40 ore salvo che la normativa specifica a cui si riferiscono non preveda limiti diversi.
22	Nel caso di alcuni percorsi sulla sicurezza di durata inferiore a 40 ore, il costo può essere deciso dall'ente di formazione o deve essere riparametrato in base al numero di ore?	Non è necessaria la riparametrazione. Il costo è quello previsto dall'ente formativo per quel tipo di corso e indicato nella fattura rilasciata all'azienda
23	Nell'elenco allegato E.1 è presente il corso HACCP che per legge ha una durata di 4 ore è possibile inserirlo o non è ammissibile?	Il corso HACCP è presente nell'Allegato 1.A "Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini", non deve essere registrato su GEFO. La durata può essere inferiore alle 40 ore a condizione che soddisfi quella prevista dalla normativa a cui si fa riferimento.
24	Per l'inoltro della domanda di contributo è necessario che il corso inserito nel sistema informativo GEFO sia in stato "AVVIATO"?	No. Per l'inoltro della domanda di contributo è sufficiente che il corso sia almeno in stato "PRESENTATO". Con questo stato è possibile inserire in un secondo momento tutti gli allievi che parteciperanno al corso. Una volta inseriti gli allievi si potrà avviare, con le procedure previste nel sistema GEFO, il corso che dallo stato PRESENTATO passerà in stato AVVIATO.
25	Al momento della registrazione in GEFO, come si gestiscono le informazioni sulle tempistiche del corso?	L'iter previsto per l'inserimento dei corsi nel sistema Gefo prevede quale primo step l'inserimento delle date PREVISTE del corso (data avvio e data di conclusione). Completando tutto l'iter il corso passa dallo stato di BOZZA allo stato PRESENTATO. Finché il corso è in BOZZA le date PREVISTE possono essere modificate. Quando invece il corso passa in stato PRESENTATO le date (previste) non potranno essere modificate. L'iter per avviare il corso tuttavia prevede che l'operatore inserisca le date inizio e date fine EFFETTIVE . In questa fase può modificare le date precedentemente inserite come PREVISTE con i seguenti vincoli: può inserire come data avvio EFFETTIVA una data uguale o successiva alla data odierna (data in cui si sta inserendo tale dato) e come data di conclusione EFFETTIVA una data che deve essere successiva alla data di avvio effettiva. Si ricorda che fino a quando il corso è in stato PRESENTATO si possono inserire nuovi partecipanti. Considerato quanto sopra esposto, per facilitare la programmazione ed erogazione del corso, si potranno programmare percorsi formativi le cui date inizio e data fine previste potranno far riferimento all'intera durata dell'avviso
26	Ho inserito nella domanda di agevolazione delle date inizio e data fine di un corso che non coincideranno con quelle	Premesso quanto riportato nella faq 25 – ed in particolare quanto riportato in relazione alla modifica delle date - , qualora le date inizio e fine corso indicate nella domanda di agevolazione non coincidano o non coincideranno con le date inizio e data fine effettive del corso, faranno fede le date effettive che verranno

	effettive. Come devo fare a modificare le date del corso? Devo annullare la domanda?	rendicontate in fase di richiesta di liquidazione del voucher che non necessariamente dovranno coincidere con quelle inserite nella domanda di agevolazione. Il sistema quindi non effettuerà in fase di rendicontazione un controllo rispetto alle date inserite nella domanda di agevolazione. Ai fini dell'ammissibilità della spesa in fase di rendicontazione si dovrà inserire le date effettive del corso che devono comunque essere coerenti con la durata di vigenza del bando.
27	Ho inserito nella domanda di agevolazione delle date inizio e data fine relativa al voucher di selezione che non coincideranno con quelle effettive. Come devo fare a modificare le date del voucher? Devo annullare la domanda?	Qualora le date inizio e fine corso indicate nella domanda di agevolazione non coincidano o non coincideranno con le date inizio e data fine effettive del servizio di selezione e ricerca del personale, faranno fede le date effettive che verranno rendicontate in fase di richiesta di liquidazione del voucher che non necessariamente dovranno coincidere con quelle inserite nella domanda di agevolazione. Il sistema quindi non effettuerà in fase di rendicontazione un controllo rispetto alle date inserite nella domanda di agevolazione. Ai fini dell'ammissibilità della spesa in fase di rendicontazione si dovrà inserire le date effettive del servizio che devono comunque essere coerenti con la durata di vigenza del bando
28	Come viene gestita la formazione FAD?	Le attività di formazione potranno prevedere esclusivamente la FAD sincrona, attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei destinatari di dote con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei destinatari dell'avviso e dei docenti. In particolare, si specifica che le piattaforme attraverso le quali verrà erogata la formazione a distanza dovranno: • consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line; • permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati; • garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docente e destinatari di dote (tramite connessione audio, video, chat, ecc.); Su richiesta di Regione Lombardia, l'ente accreditato dovrà garantire l'accesso a tutta la documentazione attestante la tracciabilità dell'attività formativa erogata con modalità FAD sincrona.
29	Il corso per i "carrellisti" compare nei due allegati all'avviso: l'allegato 1A nel paragrafo "Costruzioni e impianti" (da non programmare sul sistema informativo GEFO) e l'allegato 1C nel paragrafo "Percorsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" (da programmare sul sistema informativo GEFO). L'ente formativo a quale allegato deve fare riferimento per la programmazione del corso?	Se l'ente formativo è un ente accreditato, i corsi sulla sicurezza vanno caricati nell'apposita offerta 414 - PERCORSI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Poiché questa tipologia di corsi possono essere realizzati anche dalle aziende per i loro dipendenti, gli stessi percorsi sono stati inseriti anche nell'elenco di cui all'Allegato 1 A Qualora il corso è riferito al contratto di apprendistato valgono invece le offerte formative dedicate a tale tipologia di contratto (cfr sezione apprendistato)
30	Il bando al paragrafo C.4 spiega che il beneficiario per poter richiedere la liquidazione dei voucher deve presentare a Regione oltre alla copia della fattura del servizio anche la ricevuta del bonifico attestante il suo pagamento. E' consentito utilizzare come metodo di pagamento da parte del beneficiario all'operatore accreditato, la Ri.Ba (ricevuta bancaria)?	Tale documentazione (Ri.ba) rientra tra la i documenti contabili attestanti il pagamento previsti dall'Avviso e risulta quindi ammissibile, purché contenga tutte le informazioni richieste dall'Avviso

31	Sono previste un monte ore di assenze giustificate?	In relazione ai percorsi formativi l'avviso prevede, tra l'altro, che il percorso formativo (sia la formazione permanente sia quella di specializzazione) debba avere la durata di minimo 40 ore, ad eccezione dei corsi di formazione abilitante o regolamentata (Allegato 1B) che devono rispettare gli standard (anche di durata) dell'ordinamento specifico a cui i percorsi si riferiscono e si raggiunga un attestato di partecipazione, a tal fine si ritengono applicabili i criteri già stabiliti nell'ambito dell'Avviso Formazione Continua che individua come frequenza minima il 75%, pertanto le ore di assenza possibili sono in relazione a tale percentuale
32	Come posso tracciare su Gefo che il percorso formativo avviene in modalità che non è quella in presenza? Sono disponibili specifici format per attestare che l'erogazione della formazione avviene con Fad o in modalità mista?	Non vi è una sezione specifica in Gefo per tracciare che il percorso avviene con fad o modalità mista. L'operatore può comunque inserire tale informazione nella sezione descrizione del percorso. L'operatore può tracciare con modalità autonome l'erogazione della formazione.
33	E' possibile inserire nella stessa classe allievi che sono beneficiari del voucher Formare per assumere e utenti che beneficino o non di altri bandi regionali/provinciali?	Fermo restando il rispetto della normativa e le procedure prevista in altri bandi regionali / provinciali o di altri interventi agevolativi che possono prevedere oltre la registrazione dello stesso corso in specifiche offerte formative (con specifici id) <u>anche specifici limiti /vincoli /divieti nellacomposizioni di classi con utenti diversi</u> , è possibile inserire nella stessa classe utenti beneficiari dell'Avviso Formare per assumere e utenti che beneficino di altre misure regionale. Possono partecipare nella stessa classe anche utenti che non beneficino di nessun intervento agevolativo. In ogni caso è opportuno tracciare con registri differenti gli utenti che beneficino della misura Formare per assumere e coloro che non partecipano a tale misura
34	Qualora il beneficiario del contributo sostenga spese di importo inferiore rispetto al valore del voucher di formazione o selezione otterrebbe comunque la cifra fissata nel bando, oppure questa verrebbe rimodulata in base alle spese sostenute?	L'importo del voucher (servizi selezione/formazione), è un massimale. Pertanto, qualora il beneficiario del contributo sostenesse delle spese minori rispetto al valore del voucher assegnato, in fase di liquidazione il contributo verrà rimodulato in base alle spese effettivamente sostenute (IVA esclusa) e rendicontate, nei limiti del massimale assegnato.
35	Ci sono dei limiti orari o settimanali per l'erogazione del corso?	No La formazione potrà essere programmata in autonomia secondo le esigenze dell'azienda
36	Qual è l'importo minimo delle spese da sostenere ai fini dell'agevolazione?	Non vi è nessun importo minimo
37	Il soggetto erogatore dei servizi comunicato già in fase di "presentazione della domanda" può essere modificato in una fase successiva?	Il soggetto erogatore dei servizi, (servizi selezione/formazione), non può essere modificato successivamente alla presentazione della domanda di contributo
38	L'ente accreditato che ha erogato i servizi può fare domanda di liquidazione degli stessi?	No, l'accreditato in quanto quest'ultimo si configura come fornitore del servizio finanziato, pertanto la domanda deve essere presentata e firmata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo o da un proprio delegato.
39	L'iva è una spesa ammissibile?	No, l'IVA non è una spesa ammissibile così come specificato nell'avviso sia per il voucher alla formazione che per il voucher per la selezione del personale

VOUCHER RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE		
n	DOMANDA	RISPOSTA
1	Quali sono i requisiti degli enti che possono erogare i servizi di ricerca e selezione del personale?	Ai sensi della normativa nazionale vigente, i servizi di ricerca e selezione del personale nei confronti delle imprese possono essere svolti solo da agenzia al lavoro autorizzate a livello nazionale e iscritte nell'apposito Albo istituito presso ANPAL (prima MLPS). L'istituto dell'autorizzazione consente alle agenzie di erogare servizi alle imprese in regime a mercato e, pertanto, di ottenere un corrispettivo riconosciuto con risorse private da parte delle aziende clienti per i servizi resi. Poiché l'Avviso Formare per assumere prevede il rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'azienda per selezionare il lavoratore, tramite il riconoscimento di un voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale, si intende che tali servizi siano stati erogati dall'agenzia per il lavoro a mercato e pertanto che il datore di lavoro abbia versato un corrispettivo all'agenzia per la ricerca del lavoratore. L'autorizzazione dell'agenzia sarebbe di per sé sufficiente a stabilire che il servizio di ricerca e selezione è stato svolto in osservanza della disciplina vigente. Dato che l'avviso prevede obbligatoriamente il requisito dell'accreditamento, ne consegue che l'agenzia che seleziona il lavoratore debba essere contemporaneamente autorizzata (requisito obbligatorio da normativa nazionale) e accreditata ai servizi al lavoro in Lombardia (requisito specifico previsto dal l'Avviso).

APPRENDISTATO		
n.	DOMANDA	RISPOSTA
1	Quali tipi di contratto di apprendistato sono ammissibili?	È ammissibile qualsiasi tipologia di apprendistato (I, II e III livello).
2	Che cosa prevede il voucher formativo nel caso di apprendistato di I° e III° livello?	Per l'apprendistato di I e III livello, la formazione nell'ambito dell'Avviso: • è facoltativa, in quanto si intende già assolta attraverso la componente di formazione esterna e interna prevista nel piano formativo finalizzato a costruire le competenze necessarie all'attività lavorativa; • qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente se riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato 1° "Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS" dell'Avviso.
3	Che cosa prevede il voucher formativo nel caso di apprendistato di II° livello? E' finanziabile il primo modulo o il secondo modulo?	Con nota pubblicata in data 9 settembre 2021 è stato eliminato il precedente riferimento - per il contratto di apprendistato di II livello- che prevedeva il finanziamento del <i>"secondo modulo di formazione obbligatoria per il recupero delle competenze di base e trasversali della durata di 40 ore previsto dalla DGR n. 4676/15"</i> Le vigenti disposizioni prevedono quanto segue: Per l'apprendistato di II livello (ex. Art. 44 del D.lgs. 81/2015), la formazione nell'ambito dell'Avviso: • è facoltativa. Fermo restando che la formazione dedicata all'apprendistato art. 44 è disposta e finanziata da specifici bandi delle Province/Città Metropolitana nonché da Fondi interprofessionali, il datore di lavoro può avvalersi del finanziamento di cui al presente bando con riferimento alle competenze di base e trasversali e/o alle competenze professionalizzanti. In tal caso è fatto divieto di richiedere il finanziamento per lo stesso percorso formativo già finanziato attraverso un bando dedicato all'apprendistato. A tal fine, i corsi dovranno essere erogati da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia e inseriti nell'offerta formativa ID 404 "Percorsi Professionalizzanti". • la formazione riconosciuta attraverso il voucher può essere riferita anche all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato 1° "Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS" dell'Avviso. Con tale nota non si entra nel merito delle disposizioni normative previste per la formazione prevista dall'apprendistato (1 , 2 3 modulo) Si fa riferimento, in generale ,che la formazione può fare riferimento- in caso dell'offerta formativa id 404 - alle competenze di base e trasversali e/o alle competenze professionalizzanti.

4	Per quale tipologia di apprendistato è ammissibile il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale?	Il voucher per i servizi di ricerca e selezione del personale è ammissibile unicamente per l'apprendistato di II livello. Non è invece riconosciuto qualora l'assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato di I o III livello.
5	Il passaggio da contratto in apprendistato professionalizzante di II livello a contratto a tempo indeterminato è considerata una trasformazione di contratto e quindi è ammissibile come tale ai fini del riconoscimento dell'incentivo occupazionale?	Il contratto di apprendistato è, per definizione, un contratto a tempo INDETERMINATO, quindi nel caso in specie non ci sono gli estremi per considerarlo una "trasformazione a tempo indeterminato".
6	Può accedere al bando "Formare per Assumere" anche un'azienda che ha avviato un apprendistato di primo livello della durata di un anno per il conseguimento del diploma professionale di tecnico dell'acconciatura?	Per l'apprendistato di I livello può essere riconosciuta la formazione esclusivamente se riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all'Allegato 1° "Percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS" dell'Avviso.
7	Come viene considerata la formazione erogata nell'ambito dell'Avviso Formare per assumere ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dalla normativa sull'apprendistato?	Ciascun datore di lavoro è direttamente responsabile in merito alla coerenza dell'eventuale formazione finanziata attraverso l'Avviso rispetto al piano formativo individuale del lavoratore e all'assolvimento degli obblighi come risultano disciplinati dall'art. 44 del D.lgs. 81/2015.
8	Un'azienda che assume un apprendista può richiedere esclusivamente l'incentivo occupazionale?	Sì. In quanto per i contratti di apprendistato di I, II e III° livello la formazione è facoltativa .